G.C. n. 179 del 12/10/2016

OGGETTO: FABBISOGNO DEL PERSONALE. PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2017-2019 E CONTESTUALE MODIFICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che dispone che "*al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale*", tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. in base al quale l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione è improntata al fine di:

"*a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;*

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichici";

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. a mente del quale *"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate … previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. ..";*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità";

DATO ATTO che, per quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, "*gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio" e che "gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale*";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del richiamato D.Lgs. 267/00, gli Enti Locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di riordino o di trasferimento di funzioni;

VISTO l'art. 39, commi 2-*bis*, 3 e 3-*ter* della Legge 449/97, così come introdotti dall'art. 20, comma 1 della Legge 488/99, che fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:

- la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese raggiunti nell'anno precedente;

- la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo all'introduzione di nuove professionalità;
- la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 167 del 13/08/2010 questo Ente ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi delle previsioni dell'art. 1, comma 93, della Legge 20/12/2004 n. 311;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nelle Amministrazioni Pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione della finalità di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni e consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative poiché una corretta determinazione costituisce il presupposto necessario per un'efficace politica del personale e deve essere coerente con la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

VISTI gli artt. 89 e 981 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riconoscono l'autonomia regolamentare degli enti in materia di dotazioni organiche e loro consistenza complessiva e vincolano gli organi di vertice delle amministrazione *"alla programmazione triennale del fabbisogno del personale comprensivo di tutte le unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";

PRESO ATTO che il legislatore nazionale, in un'ottica di contenimento della spesa di personale degli enti locali, ha introdotto obblighi di rideterminazione delle dotazioni organiche diretti a ridurre il divario tra le dotazioni organiche vigenti e il personale in servizio ed in particolare, l'art. 1 c. 93 della L. 311/2004 ha stabilito che le disposizioni relative alla riduzione della spesa delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo "*costituiscono principi e norme di indirizzo*" per le autonomie locali che "*operano le riduzione delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al c. 98*";

VISTO il D.P.C.M. del 15/02/2006 il quale chiarisce che "*le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra la dotazione e personale in servizio. Le amministrazioni , nell'effettuare la predetta rideterminazioni non possono comunque operare incrementi alle dotazioni vigenti"* (art. 2, c. 2);

CONSTATATA la progressiva riduzione della spesa del personale, così come evincibili dagli atti programmatori adottati dal Comune di Cecina nel documento denominato "PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA TRIENNALI 2016-2018 AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA" allegato agli atti approvativi del bilancio di previsione e tenuto costantemente aggiornato;

RITENUTO, in ragione della forte diminuzione del personale legata alle varie normative taglia-spese, al conseguente aumento dell'età media dei dipendenti, alla mutevole esigenza di diverse e nuove professionalità legate alla ottimizzazione dei processi, variare la dotazione organica come segue:

- modificare la posizione di istruttore direttivo con mansioni di "biologo" in istruttore direttivo tecnico con mansioni di "esperto in G.I.S." per la maggiore esigenza di suddetta professionalità nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia, così come richiesto dall'attuale dirigente pro-tempore;
- prevedere due unità di istruttore amministrativo part time al 50% in luogo di una unità, in modo da ottimizzare le risorse disponibili in funzione le necessità di vari settori dell'Ente, minimizzando in tal modo la spesa complessiva;
- sopprimere, nell'ottica di progressiva riduzione della dotazione organica, la posizione di un collaboratore professionale assistente all'infanzia in quanto mansione eventualmente meglio individuabile nella categoria degli esecutori assistenti all'infanzia;
- trasformare le due posizioni esistenti di "collaboratore professionale" generiche in una unità di collaboratore professionale "messo" ed una unità di collaboratore professionale "amministrativo";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 209 del 20/11/2015 con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale e la programmazione delle assunzioni per il triennio 2016/2018;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie regionali e locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, stabilendo i seguenti principi:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

VISTO l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, che ha sostituito le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni;

VISTA la modifica all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, effettuata con il D.L. n. 90/2014, che ha introdotto il comma 557quater secondo cui il contenimento delle spese si personale, ai fini del fabbisogno di personale, deve essere riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, quindi 2011-2013;

DATO ATTO del rispetto della riduzione di spesa rispetto alla media del triennio, come sopra indicato, come da allegato sub lett. a) "PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296)" come certificato dall'ultima variazione di bilancio, dando atto che gli importi del 2018 dai dati di bilancio in corso di elaborazione sono sostanzialmente i medesimi dell'esercizio precedente;

DATO ATTO che in base all'art. 3, comma 5-*quater* del D.L. 90/2014, il rapporto spesa di personale con la spesa corrente deve essere monitorato permettendo la normativa di riferimento una deroga ai limiti generali previsti per le assunzioni qualora detto rapporto risulti pari o inferiore al 25%;

VALUTATO il rispetto della riduzione della spesa di personale, calcolata sulla base degli aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare 9/2006 e dal richiamato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;

VISTO l'art. 76, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e s.m.i. che dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;

DATO ATTO che lo stesso divieto si applica, in base alle previsioni dell'art. 14, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;

PRESO ATTO altresì che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

PRESO ATTO che per quanto attiene alle limitazioni assunzionali il rapporto tra la spesa del personale e quella corrente nel 2015 è stata pari al 26,53% come certificato da consuntivo, mentre dai dati assestati alla data odierna le percentuali sono del 25,97% e del 27,89% rispettivamente per il 2016 e per il biennio 2017-2018;

CONSIDERATO che per tutto il periodo 2016-2019 gli atti di programmazione fanno prevedere il contenimento entro i termini di Legge della spesa del personale in valore assoluto;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, il Servizio personale ha accertato che questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

PRESO ATTO delle relazioni dei Dirigenti/Responsabili sulla verifica dell'insussistenza di eccedenze di personale e dato atto dell'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione;

RICHIAMATA la Legge 7/4/2014 n. 56 in materia di riassetto e di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane (entrambi definiti Enti di area vasta), che prevede la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale;

VISTA la legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015, la quale, in relazione alla definizione dei piani di riassetto organizzativo degli Enti di area vasta da effettuarsi entro il 1°marzo 2015 e della formazione degli elenchi del personale di detti enti che rimangono a questi assegnati e di quelli invece in esubero destinati ai processi di mobilità, da effettuarsi entro il 31/3/2015, all'art. 1, comma 424, così recita: *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali*

destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

VISTA altresì la Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, n. 1 del 29/01/2015 con cui si dettano linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, in relazione all'art. 1, commi da 418 a 430, della Legge 23/12/2014 n. 190;

CONSIDERATO che nella suddetta Circolare si evidenzia:

a) che le Regioni e gli Enti Locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016, riferito rispettivamente alle cessazioni 2014 e 2015, alle finalità individuate dall'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014;
b) che la percentuale di turn-over di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 (60% delle cessazioni 2014 per il 2015 e 80% delle cessazioni 2015 per il 2016, per gli enti con spesa di personale superiore al 25% della spesa corrente) deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1/1/2015; le risorse rimanenti devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalle restante percentuale di cessazioni (40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;
c) che, qualora venga accertato il completo riassorbimento del personale sopranumerario degli enti di area vasta, saranno adottati appositi atti da parte del Ministero competente per ripristinare le ordinarie facoltà assunzionali degli enti interessati;
d) che tale vincolo vale anche per gli enti non sottoposti al patto di stabilità nel rispetto del regime delle assunzioni previsto e che le assunzioni sono consentite solo per gli enti in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio;
e) che le spese per il personale riassorbito ai sensi della presente normativa non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006; tale possibilità di superamento del limite è consentita al netto delle assunzioni dei vincitori di concorso in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in mobilità. Detto incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista dal turn-over;
f) il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al Ministero dell'Economia e Finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della Legge 56/2014;
g) che nelle more del completamento delle procedure di cui ai commi 424 e 425 della Legge 190/2014, alle Amministrazioni individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016 e che le assunzioni effettuate in violazione dei predetti commi sono nulle;
h) che rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali;
i) che per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva e che a tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;
j) che le procedure concorsuali e di avviamento tramite collocamento avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo di budget 2015 e 2016. possono essere proseguite ove l'Amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi;
k) che non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità; le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1/1/2015 possono essere concluse;
l) che fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle Amministrazioni Pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

RICHIAMATO l'art 3, comma 5, del D.L. 90 del 24 giugno 2014, con le modifiche di cui alla Legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni normative sopra citate, gli Enti

Locali possono procedere per gli anni 2015 e 2016, nell'ambito delle procedure di ricollocamento del personale degli enti di area vasta, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite rispettivamente del 60% e dell'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, precisando che"è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";

VISTO altresì l'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("legge di stabilità per il 2016"), il quale prevede che *"le amministrazioni di cui all'articolo* 3, comma 5*, del* decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 11 agosto 2014, n. 114*, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";*

RITENUTO di adeguare la propria azione amministrativa in materia di programmazione delle assunzioni in coerenza con quanto previsto dalle leggi di stabilità n. 190/2014 e in ultimo la n. 208/2015;

VISTO che le procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale di ruolo in posizione soprannumeraria degli Enti di area vasta, indette da questo Ente con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 22/06/2015, sono state dichiarate, con atto dirigenziale n. 684 del 07/08/2015, "concluse con esito negativo";

CONSIDERATO che sono comunque ancora in corso le procedure coordinate dal Ministero della Funzione Pubblica di ricognizione dei posti da destinare al ricollocamento del personale di area vasta in posizione di soprannumero coinvolto nei processi di mobilità di cui all'art. 1, commi 424 e 425 della Legge 190/2014;

PRESO ATTO dell'orientamento dottrinale espresso in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti, in base alla quale per le "*cessazioni dell'anno precedente" può essere "interpretato estensivamente, così da consentire agli enti locali di coprire mediante nuove assunzioni….tutte le vacanze complessivamente verificatesi a partire dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora percentualmente coperte alla data di riferimento*" (Corte Conti Calabria, deliberazione n. 22/2012) ed un'interpretazione diversa della norma "*significherebbe nella sostanza imporre un vincolo all'autonomia organizzativa degli enti 'sine ratione', disancorato dalla necessaria 'relatio' alla più generale politica di contenimento della spesa, e nel contempo, per ciò stesso, irragionevolmente lesivo dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali*" (v. anche Sezione Controllo della Puglia che, nella deliberazione n. 2/2012, Sezione Lombardia n. 167/PAR/2011), orientamento ribadito secondo cui l'ente locale può "utilizzare negli anni successivi le quote di turn over non utilizzate negli anni precedenti" (Corte Conti Lombardia, pareri 260/2012 e 451/2012, Veneto, n. 488/2012);

VISTA la nota n. 51991 del 10 ottobre 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dell'articolo 1 comma 234 della legge 208/2015, ha verificato che anche in Toscana è rimasto un esiguo numero di dipendenti soprannumerari degli enti di area vasta da ricollocare e quindi sono ripristinate le ordinarie capacità assunzionali degli enti locali e lo sblocco avviene con riferimento alle capacità assunzionali degli anni 2015 e 2016, calcolate sulla spesa dei cessati degli anni 2014 e 2015, per i quali il comma 424 della legge 190/2014 aveva creato un vincolo di utilizzo per i dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane;

VISTO, in ragione di quanto sopra, che il margine assunzionale 2016 consente un assorbimento per un totale di massimo di € 426.597,29 destinata alle assunzioni di personale soprannumerario degli Enti di area vasta ovvero a procedure di mobilità dei quali € 137.150,35 (pari al 25% del turn over 2015, oltre i resti anni precedenti) da destinare alle ordinarie procedure;

PRESO ATTO che alla data odierna è stata ultimata la fase n. 1 della procedura di ricollocamento del personale degli enti di area vasta, e che è tuttora in corso la fase n. 2 di tale processo, la cui conclusione è prevedibile entro la fine del corrente anno;

DATO ATTO che il margine assunzionale per l'anno 2017, determinato dalle uscite programmate per il 2016, comporta un budget per le assunzioni pari ad € 57.381,97;

VISTA la propria deliberazione n. 158 del 30/08/2016 con la quale è stato predisposto il Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.) 2017/2019;

RILEVATO che questa Amministrazione, nei limiti della spesa ammissibile, ha già previsto la possibilità di procedere alla eventuale rimodulazione di tutti rapporti di lavoro parziale riferiti a posti originariamente a tempo pieno;

RILEVATO che quanto sopra avverrà in corrispondenza e nel limite di spesa, da sottoporre a costante monitoraggio, consentito dalla vigente legislazione finanziaria e tenendo conto delle coperture di bilancio annuale e pluriennale;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, secondo cui i Fondi risorse decentrate del Comparto e della Dirigenza a decorrere dal 01/01/2010 e fino al 31/12/2014 non potevano essere superiori all'importo fissato nell'anno 2010 e dovevano essere ridotti in proporzione alla cessazione del personale, e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio devono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTO altresì l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 il quale prevede che *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli* 11 *e* 17 *della* legge 7 agosto 2015, n. 124*, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo* 1, comma 2*, del* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".*

DATO ATTO del rispetto dei dettati sopra citati,

- l'importo del Fondo della Dirigenza, dando atto della riduzione del personale cessato dal servizio negli anni di riferimento e depurato dagli importi della progettazione interna, come indicato dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, risulta dagli atti essere pari ad € 164.040,81 per il 2014, ad € 136.700,67 per il 2015 e ad € 122.200,98 dal 2016 ed in previsione per tutto il triennio 2017-2019 al netto della riduzione di cui all'art. 1, c. 236, L. 208/2015;
- l'importo del Fondo del Comparto risulta essere il seguente, dando atto della riduzione del personale cessato dal servizio negli anni di riferimento e depurato dagli importi della progettazione interna, come indicato dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, risulta dagli atti essere pari ad € 581.458,49 per il 2014, ad € 610.604,25 per il 2015 e ad € 607.423,23 per il 2016 (dato da assestato di bilancio alla data odierna) da replicare per il triennio 2017-2019 fatte salve le eventuali riduzioni previste dall'applicazione normativa a fine di ogni rispettivo anno;

VISTO l'art. 15, commi 2 e 4, CCNL del 1.4.1999, secondo il quale in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente - sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno '97 – fatto salvo il preventivo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, nonché l'art. 26, comma 2, CCNL 23.12.1999 secondo il quale 2 ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997;

RITENUTO congruo quantificare le somme di cui all'art. 15, comma 2, CCNL 1/4/99 per l'anno 2017 in complessivi € 27.975,45 – determinata in via previsionale entro i tassativi termini massimi di € 53.291,00 - quale quota variabile del fondo a destinazione dell'effettiva realizzazione ed autoalimentazione del fondo per lo svolgimento delle funzioni normalmente ascritte ai vari Settori, provvedendo con maggiore intensività di apporto lavorativo del personale interno in luogo delle sostituzioni per lunghe assenze (oltre 60 giorni) o nel caso di pensionamenti non ricoperti;

VISTO che in presenza della situazione sopra descritta, l'Ente ha mantenuto lo stesso standard qualitativo dei servizi, come da referti del controllo di gestione per l'anno 2016 per la frazione fin qui gestita, così come monitorato dai rilievi trimestrali approvati con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 89 del 29/04/2016 e 159 del 29/07/2016;

CONSIDERATO che l'obiettivo sopra rappresentato sarà erogato a consuntivo congiuntamente alla produttività generale del personale del comparto solo nell'importo del 50% delle economie rappresentate e non oltre il quantitativo massimo stabilito in € 27.975,45;

VISTO che l'incremento in questione è correlato alle risultanze del piano degli obiettivi e delle performance relative al triennio 2017-2019, così come rilevabile dal piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione giuntale n. 60 del 29/03/2016;

PRESO ATTO della positiva valutazione da parte dell'Organo di Valutazione dell'Ente, con la quale - per l'anno di riferimento vengono rese disponibili le risorse disponibili per l'integrazione del fondo *de quo* ai sensi del predetto art. 15, cc. 2 e 4 del CCNL 1.4.1999;

PRESO ATTO di stabilire che la parte variabile del fondo ascrivibile al predetto art. 15 comma 2 sarà erogata a consuntivo al personale interessato congiuntamente alla produttività generale solo al positivo

raggiungimento dell'economia autoalimentata dalla mancata copertura di posti vacanti e/o originate da lunghe assenze nel 50% e comunque non oltre l'importo massimo iscritto a fondo ritenendo opportuno che l'Amministrazione possa conseguire i benefici inerenti di un minor costo dei servizi offerti all'utenza, certificata dai servizi di controllo interno;

PRESO ALTRESI' ATTO di confermare anche per i prossimi esercizi l'incremento di € 20.000,00 annui quale importo di risorse autoalimentate relativamente al progetto di "condono edilizio", dando atto che le medesime risorse sono quantificate in base agli effettivi introiti ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia per le quali l'Amministrazione comunale ha stabilito un incremento dei diritti e oneri da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;

DATO ATTO che dette risorse potranno essere rese effettivamente esigibili solo a seguito di periodica verifica del rispetto delle prescrizioni normative;

DATO ATTO che il Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti come dettagliatamente sopra descritto, determinato e motivato, trova copertura finanziaria al conto 1.01.01.01.004 rubricato "Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spese di missione corrisposti al personale a tempo indeterminato" del Bilancio di previsione 2016-2018 e nel Bilancio di previsione 2017-2019 in corso di elaborazione;

RILEVATA, nelle more della piena attuazione assunzionale così come modificata ed integrata dalla presente deliberazione, l'esigenza di prorogare gli attuali rapporti di lavoro a tempo determinato consistenti in due unità di Istruttori direttivi tecnici a part time con competenza "GIS" a 21 ore settimanali ed un istruttore amministrativo anche per l'annualità 2017 o frazione di essa al fine di consentire il completamento dell'aggiornamento straordinario del piano strutturale e del piano della costa, nonché sopperire alla drastica riduzione del personale degli ultimi anni;

VISTO il D.Lgs 15/06/2015 n. 81 in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e s.m.i., relativamente alle assunzioni flessibili, applicabile a partire dal 2012 anche alle autonomie locali come norma di principio, prevede che tali assunzioni possano essere fatte nel limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009 per le stesse finalità;

DATO ATTO che è applicabile quanto previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, secondo cui per le funzioni di polizia locale, in cui rientrano le assunzioni di agenti di polizia municipale stagionali, è prevista che gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, restando fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

CONSIDERATO, in ordine a tale ultimo aspetto, che occorre tener presente che le forme di lavoro flessibile alle quali fa ricorso l'ente consistono esclusivamente nell'attivazione un contenuto numero di assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale, mediante utilizzo, in quest'ultimo caso, di una parte delle risorse provenienti dall'applicazione dell'art. 208 del Codice della Strada;

DATO ATTO che:

- l'assunzione di vigili stagionali risulta indispensabile per l'espletamento di funzioni fondamentali dell'ente, non esternalizzabili per propria intrinseca natura, come individuate dall'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- inoltre, le menzionate esigenze, non sono fronteggiabili con diversi strumenti organizzativi, attesa la dimensione e la qualità della dotazione organica effettiva di personale dipendente a tempo indeterminato, mentre le possibili manovre di esternalizzazione dei servizi attualmente direttamente gestiti dall'ente e di riconfigurazione del personale richiede tempi e modalità non prevedibili;

CONSIDERATO altresì che, per l'incidenza della spesa prevista dal piano sul bilancio annuale e soprattutto sui futuri esercizi e per il fatto che la rilevazione dei fabbisogni ha comunque una valenza pluriennale, l'Amministrazione procederà annualmente ad un aggiornamento del piano tenendo conto delle oggettive necessità verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili;

RITENUTO di destinare le risorse rimanenti sulle assunzioni a tempo determinato alle scuole dell'infanzia e scuole materne comunali – quali funzioni fondamentali – in ragione della previsione delle dimissioni per raggiunti limiti di età di ulteriore personale, in modo da evitare l'interruzione del pubblico servizio nel corso di una rivisitazione dell'organizzazione complessiva dell'attività;

RITENUTO di modificare la programmazione delle assunzioni di personale relativamente al 2016 così come dettagliatamente riportato nel dispositivo del presente atto, prendendo atto del sostanziale rispetto di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 in materia di assunzioni a tempo determinato;

PRESO ATTO che le modificazioni all'annualità 2016 sinteticamente sono rappresentate da una ulteriore unità di agente polizia municipale, dalla trasformazione dell'esigenza di un istruttore amministrativo contabile al 50% anziché a tempo pieno, dall'ulteriore unità di collaboratore professionale amministrativo, da un giardiniere e da due istruttori tecnici esperti in "G.I.S.";

CONSIDERATO che la modifica all'annualità 2016 si è resa necessaria alla luce dell'elevato numero di uscite avvenute in corso d'anno e che al fine di accelerare i tempi assunzionali le procedure saranno svolte tutte previo esperimento della mobilità e solo per i due tecnici esperti in "Geographic information system" (G.I.S.) e l'istruttore amministrativo contabile, in luogo dell'espletamento di pubblico concorso, si procederà preliminarmente ad attingere a graduatorie di concorsi pubblici già espletati da amministrazioni viciniore al fine di ottimizzare tempi e ridurre i costi conseguenziali;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che, a decorre dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

TENUTO CONTO delle cessazioni verificatesi nel 2014, 2015, e quelle previste nel periodo 2016-2019;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

PRESO ATTO che la presente programmazione del fabbisogno di personale sarà oggetto di comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) dell'Ente ed alle Organizzazioni Sindacali;

RITENUTO pertanto di approvare il piano occupazionale per il triennio 2017/2019 ed al tempo stesso di integrare e modificare quello del 2016;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A:

1) Di approvare le modificazioni alla dotazione organica per le motivazioni dettagliatamente riportato in narrativa e per le modalità ivi previste;
2) Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente, ed in particolare con le procedure di ricollocamento del personale soprannumerario degli Enti di area vasta previste dalla Legge 23/12/2014 n. 190, la novata programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 nelle riferibilità appresso indicate:

   MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2016:

   - n. 3 Istruttori agenti di Polizia Municipale;
   - n. 1 Istruttore tecnico possibilmente con competenze in materia di condoni, frazionamenti ed accatastamenti;
   - n. 1 Collaboratore professionale amministrativo;
   - n. 4 Istruttori amministrativi;
   - n. 1 Esecutore operaio con mansione di giardiniere;
   - n. 2 Istruttori direttivi tecnici con mansione di esperto in G.I.S.;
   - n. 1 Istruttore amministrativo-contabile al 50%;

   PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2017:

   - n. 1 Istruttore amministrativo;
   - Copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di dimissioni dal servizio;

- Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C per esigenze stagionali “a progetto” secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei vincoli normativi in materia;
- Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il normale svolgimento del servizio;

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2018:

- Copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di dimissioni dal servizio;
- Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C per esigenze stagionali “a progetto” secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei vincoli normativi in materia;
- Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il normale svolgimento del servizio;

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2019:

- Copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di dimissioni dal servizio;
- Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C per esigenze stagionali “a progetto” secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei vincoli normativi in materia;
- Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il normale svolgimento del servizio;

3) Di prendere atto che le eventuali assunzioni saranno attivate solo nella sussistenza all’attualità dei relativi presupposti, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del disposto di cui all’art. 1, commi 424 ss., L. 190/2014 e della Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

4) Di confermare per il triennio 2017-2019 le risorse disponibili per l’integrazione del fondo *de quo* ai sensi dell’art. 15, co. 2 e 4 del CCNL 1.4.1999 per un importo complessivo pari ad euro 27.975,45, dando atto di stabilire che la parte variabile del fondo ascrivibile al predetto art. 15 comma 2 sarà erogata a consuntivo al personale interessato congiuntamente alla produttività generale solo al positivo raggiungimento dell’economia autoalimentata dalla mancata copertura di posti vacanti e/o originate da lunghe assenze nel 50% e comunque non oltre l’importo massimo iscritto a fondo ritenendo opportuno che l’Amministrazione possa conseguire i benefici inerenti di un minor costo dei servizi offerti all’utenza, circostanza debitamente certificata dai servizi di controllo interno;

5) Di confermare per il prossimo triennio le risorse autoalimentate relativamente al progetto di “condono edilizio” per l’importo di € 20.000,00, dando atto che le medesime risorse potranno essere utilizzate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;

6) Di approvare l’integrazione al Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, dando atto della copertura finanziaria al conto 1.01.01.01.004 rubricato “Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spese di missione corrisposti al personale a tempo indeterminato” del Bilancio di previsione 2017-2019 in corso di elaborazione;

7) Di riservarsi di individuare, successivamente, “specifici obiettivi di produttività e di qualità” a cui destinare la premialità, quale condizione atta ad integrare l’effettiva esigibilità delle risorse *de qua* unitamente alla verifica, a consuntivo, da parte dei soggetti competenti, del rispetto delle prescrizioni contrattuali.

8) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

9) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma, dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08,.2000 n°267.